



Città di
San Giovanni Teatino
provincia di Chieti

Settore V – Polizia Locale

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SETTORE V – POLIZIA LOCALE

REGISTRO GENERALE
ORDINANZA N. 005 DEL 08-02-2020

Oggetto: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA SU VIA MONTE BONDONE. DISCIPLINA DEL TRAFFICO

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **OTTO** del mese di **FEBBRAIO**, il Responsabile del **SETTORE V** Cap. **LORENZO DI POMPO**,

PREMESSO che la "VE MA s.r.l.", con sede in PESCARA (PE) Strd. Vic.le Camerlengo n. 20/5 è la Ditta Appaltatrice per l'effettuazione dei lavori di consolidamento scarpata su Via Monte Bondone / Via Vallelunga;

VISTA l'istanza inviata a mezzo email all'indirizzo "comandante @comunesgt.gov.it", con la quale la suddetta ditta chiede la chiusura del traffico nel tratto di strada oggetto dei lavori in deroga a quella esistente per poter effettuare i citati lavori a far data dal 10.02.2020 e per 20 giorni consecutivi e comunque fino alla fine dei lavori;

RITENUTO di accogliere l'istanza suddetta prescrivendo che l'occupazione avvenga a norma del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm. nonché in conformità alla concessione di cui all'art. 67, comma 5° del D.P.R. n. 495/1992;

RILEVATO che durante l'occupazione del tratto stradale interessato appare necessario salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale e ritenuto pertanto sospendere la circolazione nel tratto interessato dai predetti lavori con apposizione di segnaletica a norma del D.Lgs. 285/1992 e del Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 495/1992 che **do**vrà essere collocata a cura della Ditta esecutrice dei citati lavori di consolidamento scarpata su Via Monte Bondone;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 241/1990 e ss.mm.;

RAVVISATA la necessità di emanare apposita ordinanza che disciplini, temporaneamente, la circolazione stradale a modifica di quella vigente, al fine di garantire l'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori di cui in precedenza;

CONSIDERATO che i lavori avranno inizio in data 10 febbraio 2020 così come comunicato dal titolare dell'Impresa Appaltatrice;

DATO ATTO che l'esecuzione dei lavori saranno eseguiti dall'Impresa VE MA s.r.l.", con sede in PESCARA (PE) Strd. Vic.le Camerlengo n. 20/5 e l'Amministratore e responsabile dei lavori è il Sig. Pantalone Cristian nato a Pescara (PE) il 18.06.1973 recapito telefonico 3392103355 così come comunicato con la sopra richiamata nota;

ACCERTATO che la violazione del divieto di sosta, nel caso di specie, costituisce

grave intralcio alla circolazione e ritenuto, pertanto, di disporre la rimozione forzata dei veicoli medesimi ai sensi dell'art. 159, comma 1° lett. a), del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 e ss.mm.;

VISTO il D.P.R. 495/92 (Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice Della Strada) e ss.mm.;

VISTO l'articolo 8, comma 3° della Legge n. 241/1990 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in virtù del Decreto Sindacale n. 21 del 31/12/2019 "Attribuzione al Comandante di P. L., Cap. Lorenzo Di Pompo, la responsabilità dei servizi, dei compiti e funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267,

ORDINA

Al fine di garantire l'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori di consolidamento scarpata su Via Monte Bondone, nel periodo che va dalle ore 07:00 del 10 febbraio 2020 fino alle ore 20:00 del giorno 29 febbraio 2020, salvo proroga o revoca anticipata, la circolazione stradale, in deroga a quella esistente, è così di seguito disciplinata:

- 1) Chiusura al traffico in Via Vallelunga dal civico n. 1 al civico n. 4;
- 2) Chiusura al traffico in Via Monte Bondone dal civico n. 1 fino all'intersezione con Via Vallelunga;
- 3) L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata da metri 50 che precedono le chiusure dei predetti tratti stradali.
- 4) Di prescrivere che i lavori vengano effettuati sulla base dell'atto di concessione di occupazione stradale, dalle norme generali e specifiche relative alle occupazioni stradali, con eventuali ulteriori indicazioni in esecuzione del presente provvedimento che verranno impartite dal Comando di Polizia Locale a tutela della sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.

Corre l'obbligo precisare che:

- La circolazione stradale per i residenti, per la R.S.A. ed il RADAR A.M. sarà assicurata con percorsi alternativi opportunamente segnalati con cartellonistica di indicazione e direzione a cura della Ditta Appaltatrice;

Ai sensi dell'art.21 C.D.S ed art. 36 Regolamento al C.d.S. (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e succ. modif. ed integr.) per la visibilità notturna del cantiere stradale, nei tratti delle strade interessate alla chiusura, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore Rosso a luce fissa.

DISPONE

La rimozione forzata dei veicoli in sosta in contravvenzione della relativa segnaletica integrativa apposta ai sensi dell'art. 159, comma 1 lett. a) e d) del D. Lgs. 295/1992 e ss. mm.

DEMANDA

Al Sig. Pantalone Cristian, nato a Pescara, il 18.06.1973 in qualità di Amministratore e legale rappresentante della ditta " VE MA s.r.l.", con sede in PESCARA (PE) Strd. Vic.le Camerlengo n. 20/5, di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni e prescrizioni introdotte dal presente provvedimento, nonché il dispiegamento di proprio personale (movieri) durante i transiti in entrata ed uscita dei mezzi dal cantiere ed impiegati durante l'esecuzione dei lavori al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, secondo il disposto del vigente codice della strada;

Al Corpo di Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.L.gs 285/92 e ss.mm.



AVVERTE ALTRESI':

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo:

- ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/1992;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di L'Aquila entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

SI COMUNICHI

-mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune nonché nei consueti modi di diffusione;

- alla locale Stazione dei Carabinieri;

- alla Prefettura di Chieti;

- alla Questura di Chieti.

- all'Impresa Appaltatrice "VE MA s.r.l.", con sede in PESCARA (PE) Strd. Vic.le Camerlengo n. 20/5 a mezzo PEC: vemacostruzioni@legalmail.it.

SAN GIOVANNI TEATINO, li 08 febbraio 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE V
CAP. DI POMPO LORENZO



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Pompo Lorenzo", written over the official stamp.